

L.Ci

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013

B.CO.



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 52/VA/2012

Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2014 -2016.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 febbraio 2013, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio

d e l i b e r a

di approvare la seguente circolare:


L.Ci

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013


B.CO.

CIRCOLARE RELATIVA A
NOMINA E STATUS DEI GIUDICI ONORARI MINORILI

TRIENNIO 2014-2016

Art. 1

Organici degli uffici giudiziari minorili e durata dell'incarico di giudice onorario minorile

1. L'organico dei giudici onorari dei tribunali per i minorenni è determinato, di regola, in ragione di tre ogni componente togato; quello delle sezioni per i minorenni delle corti d'appello in ragione di due ogni componente togato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, in base a specifiche esigenze prospettate dai presidenti degli uffici anzidetti, può disporre la modifica di detti organici.
3. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e possono essere confermati nei limiti e con le modalità indicati nel successivo art. 4.

Art. 2

Requisiti per la nomina

1. Per la nomina o la conferma a giudice onorario minorile è necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina o di conferma previsto nel relativo bando, l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana;
 - b. residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è proposta la domanda;
 - c. esercizio dei diritti civili e politici;
 - d. idoneità fisica e psichica;
 - e. inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma per idoneità all'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
 - f. non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
 - g. abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. e integrazioni.

Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 6, comma 1) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 6, comma 1).

2. L'aspirante deve, inoltre, essere "cittadino benemerito dell'assistenza sociale" e "cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia" (art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, e successive modifiche). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.
3. Il requisito di "cultore" di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso del diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "cultore" di una delle



L.Ci.

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013



B.CO.

materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.

4. La situazione di “benemeranza dell’assistenza sociale” è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine “benemeranza” si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell’infanzia e dell’età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L’integrazione dei requisiti della cultura e della benemeranza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.
5. Per “assistenza sociale” si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e sociale dei consociati, principalmente favorendone l’adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L’impegno nel settore dell’assistenza sociale e svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.
6. Rientra nelle materie dell’assistenza sociale e dell’antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile.

Art. 3

Limiti di età

1. Per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile è necessario, ai sensi dell’art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Ai fini della nomina tale requisito deve sussistere all’inizio del triennio cui la stessa si riferisce.
2. L’esercizio delle funzioni di giudice non può protrarsi oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. Al fine di evitare periodi di permanenza nell’incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto, all’inizio del triennio, il settantaduesimo anno di età.

Art. 4

Durata nell’incarico. Presupposti e limiti della conferma nello stesso

1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell’art. 6 della presente circolare.
2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dall’esigenza di equilibrare l’esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):
 - a. decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del presidente dell’ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell’attività svolta, dando specificamente atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma;
 - b. decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell’organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali.

L.Ci

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013

B.CO.

- c. per i trienni successivi al terzo anche non consecutivo – e sempre dopo il periodo di decantazione di cui al successivo comma 5 -, la conferma è possibile, previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza acquisita dal magistrato onorario ovvero al fine di garantire l'opportuno pluralismo di competenze specialistiche.
3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.
4. Il positivo esercizio dell'incarico per due trienni presso il tribunale per i minorenni ovvero presso la Sezione per i minorenni è considerato titolo preferenziale per la nomina rispettivamente a giudice onorario presso la sezione per i minorenni della corte d'appello e giudice onorario presso il tribunale per i minorenni.
5. Se dopo la nomina o la conferma il giudice onorario cessa dall'incarico, può procedersi ad una nuova nomina nei suoi confronti presso il medesimo ufficio solo dopo una pausa di tre anni.

Art. 5

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. I giudici onorari minorili sono nominati, all'esito del procedimento di seguito indicato, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Ai fini della regolarità della procedura concorsuale i presidenti dei tribunali per i minorenni e delle corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità del relativo bando (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., etc...), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.
2. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata nei termini previsti dal relativo bando. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il tribunale per i minorenni e una per la sezione per i minorenni della corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. La nomina a giudice onorario presso un ufficio caduca l'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.
3. La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it <<http://www.csm.it>>) e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, all'ufficio per il quale la domanda è proposta.
4. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati dall'art. 2, comma 1, della presente circolare.
5. Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegate a pena d'inammissibilità:
 - a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle cause di insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste dall'art. 7 della presente circolare (mod. B);
 - c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta ad astenersi dall'esercizio della professione forense davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque coinvolgono

L.C.I.

minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto, a non svolgere consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico (mod. C).

6. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, specificando:
 - i titoli di studio posseduti;
 - le attività svolte;
 - la partecipazione a corsi e seminari;
 - le pubblicazioni effettuate.
7. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.
8. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 3 determina l'inammissibilità della domanda.

Art. 6

Procedimento di nomina e di conferma

1. Una volta pervenute le domande, il presidente dell'ufficio interessato acquisisce informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante e convoca, quindi, per la valutazione, una commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e da due giudici onorari minorili dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico ovvero tra quelli in scadenza per il prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati.
Delle riunioni della commissione è redatto apposito verbale.
2. Ai fini della predetta valutazione è consentito procedere anche attraverso attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutatane l'opportunità anche mediante colloqui.
3. La Commissione di cui al primo comma, predispone:
 - a. l'elenco dei giudici onorari per i quali si chiede la conferma nell'incarico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della presente circolare (all. 1);
 - b. l'elenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma (all. 2);
 - c. una graduatoria degli aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze (all. 3).

L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresì, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria.

L.Ci

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013

B.CO.

4. I presidenti degli uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate con gli elenchi di cui al comma precedente, con i verbali delle riunioni della commissione di cui al comma 1 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del bando adottate ai sensi dell'art. 5, comma 1.
5. I consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore le domande con il relativo parere.
6. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.
7. Nel caso di venir meno per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, l'aspirante che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali.
8. Se alla scadenza del triennio, per ragioni non preventivamente valutabili in sede di predisposizione tabellare, il giudice onorario risulta tuttora impegnato quale componente di un collegio investito di un processo penale o per dichiarazione di stato di adattabilità non esaurito e ove le conseguenze indotte dalla necessità di rinnovo del collegio lo consiglino, il presidente dell'ufficio interessato richiede al Consiglio superiore della magistratura l'utilizzazione del giudice onorario fino all'esaurimento del processo.

Art. 7

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile:
 - i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
 - gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
 - coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici.
2. Sono estese ai giudici onorari minorili le incompatibilità previste dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.
3. Non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di imparzialità. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, il giudice onorario deve astenersi dall'esercizio della professione davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. Il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al presidente dell'ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del



L.C.I.

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013



B.CO.

triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

4. Non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.
5. Non si estendono ai giudici onorari minorili le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario. Tuttavia i presidenti degli uffici giudiziari di appartenenza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio del giudice onorario minorili con altri giudici onorari, sia del tribunale che della sezione della Corte d'appello, e con magistrati togati operanti in detti uffici nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte del giudice onorario o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.
6. Se il giudice onorario minorile svolge attività di operatore socio sanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, è necessario che ne sia comunque assicurata la posizione di terzietà e in ogni caso non deve prestare la sua opera professionale ad un livello che renda abituale o normale il suo dovere di astensione. Ogni interferenza e la confusione dei ruoli deve essere evitata attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, cariche rappresentative di strutture comunitarie ove siano inseriti i minori dall'autorità giudiziaria e, se già rivesta tali cariche, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni. Spetta al presidente dell'ufficio giudiziario interessato fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

Art. 8

Cessazione, decadenza, revoca d'ufficio

1. Il giudice onorario minorile cessa dall'ufficio:
 - a) per scadenza del termine di durata della nomina o conferma;
 - b) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione;
 - c) per il compimento del 75° anno di età.
2. Il giudice onorario minorile decade dall'ufficio:
 - a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 ordinamento giudiziario;
 - b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
 - c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.
3. Il giudice onorario è revocato dall'ufficio in caso di grave negligenza, inosservanza dei doveri d'ufficio o partecipazione inadeguata per impegno, puntualità e capacità alle attività del tribunale o della corte ovvero per sopravvenute gravi ragioni che compromettono il prestigio della funzione giudiziaria.


L.Ci.

Art. 9

Procedura per la decadenza e revoca

1. La cessazione dall'ufficio prevista dal comma 1 lett. a) del precedente articolo non necessita di nessun provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del giudice onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.
3. Nelle ipotesi di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 8, comma 2, lett. c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 8, comma 3), il presidente dell'ufficio di appartenenza che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca deve, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza del componente privato.
4. Il Consiglio giudiziario formula la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati e le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte. L'atto di contestazione è notificato all'interessato con l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
5. Ove si debba procedere ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
6. Se, anche all'esito degli accertamenti effettuati, la notizia risulta infondata, il Consiglio giudiziario dispone l'archiviazione del procedimento.
7. Se la notizia risulta non infondata, il presidente del Consiglio giudiziario dispone che siano tempestivamente notificati all'interessato il giorno, l'ora e il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che può comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenta senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
8. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. L'interessato può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostra di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, e, in ultimo, all'interessato che la richieda.
9. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario formula e invia al Consiglio superiore della magistratura proposta motivata di archiviazione ovvero di decadenza o di revoca.
10. Il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.
11. Nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura deliberi la cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio, la stessa è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia.


L.Ci

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013


B.CO.

12. Nel corso del procedimento per l'accertamento delle cause oggetto della decadenza o revoca dall'incarico, il presidente dell'ufficio di appartenenza può disporre la sospensione del giudice onorario dall'incarico svolto.

Art. 10

Formazione e aggiornamento professionale

1. Ai fini di consentire ai giudici onorari minorili di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i presidenti degli uffici di appartenenza curano che gli stessi, subito dopo la nomina ed anche prima dell'inizio del triennio (fermo restando l'effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni a decorrere dalla data d'inizio del triennio) effettuino un'attività pratica di natura formativa della durata di mesi due, che si realizzi essenzialmente nella partecipazione alle camere di consiglio civili, nell'assistenza alle udienze civili, nell'assistenza alle udienze penali dibattimentali e a quelle tenute dal giudice dell'udienza preliminare, in incontri con i Servizi sociali del territorio e del Ministero della giustizia e in visite agli istituti penali minorili (ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi).
2. In relazione a tali attività ogni giudice onorario deve essere affiancato da un tutor (magistrato ordinario od onorario appartenente all'ufficio), al quale fare riferimento anche per ogni altra informazione concernente il lavoro.
3. Per quanto attiene più specificamente alla formazione e aggiornamento professionale dei magistrati onorari minorili si rimanda alla risoluzione CSM P-798/2002 del 14 gennaio 2002 ovvero alla circolare CSM P-28261/2008 concernente "Formazione ed aggiornamento professionale della magistratura onoraria nelle sue diverse funzioni" in ordine alla quale i presidenti degli uffici di appartenenza provvederanno a sollecitare i referenti per la formazione decentrata per quanto riguarda l'organizzazione delle attività formative.

Art. 11

Doveri e diritti

1. Il giudice onorario minorile è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. La competente autorità giudiziaria deve dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o alla conferma e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o di revoca.

Art. 12

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei componenti privati minorili

1. I presidenti del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello vigilano sull'attività dei giudici onorari minorili addetti ai rispettivi uffici e riferiscono con apposita relazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Consiglio giudiziario sull'andamento del servizio. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio indicato nel progetto tabellare.
2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sull'effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.


L.Ci

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013



B.CO.

3. Il capo dell'ufficio che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui all'art. 9.


 L. Ci

Com

Roma.

14/02/2013

Protocollo

P 3057/2013

B.CO.

All.to 1

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI _____

Commissione valutazione titoli degli aspiranti alla conferma e nomina a giudice onorario minorile

Prospetto riassuntivo.

Elenco giudici onorari minorili proposti per la conferma nell'incarico.

[illegible]


 L. Ci

Com

Roma.

14/02/2013

Protocollo

P 3057/2013

B.CO.

All.to 2

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI _____

Commissione valutazione titoli degli aspiranti alla conferma e nomina a giudice onorario minorile

Prospetto riassuntivo.

Elenco giudici onorari minorili non proposti per la conferma nell'incarico.

[illegible]

LC
L.Ci

Com

Roma.

14/02/2013

Protocollo

P 3057/2013

B.CO.

All.to 3

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI _____

Commissione valutazione titoli degli aspiranti alla conferma e nomina a giudice onorario minorile

Prospetto riassuntivo.

Graduatoria degli aspiranti a giudice onorario minorile proposti per la nomina nell'incarico.

[illegible]


L.C.I.

Csm	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013


B.CO.

BANDO PER LA NOMINA O LA CONFERMA DEI GIUDICI ONORARI MINORILI
TRIENNIO 2014 - 2016

Art. 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il tribunale per i minorenni o presso la sezione minorenni della corte d'appello per il triennio 2014-2016 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è proposta la domanda;
 - c) esercizio dei diritti civili e politici;
 - d) idoneità fisica e psichica;
 - e) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma per idoneità all'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
 - f) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
 - g) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. e integrazioni.
2. Gli istanti devono, inoltre, essere "cittadini benemeriti dell'assistenza sociale" e "cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia" (art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.
3. Il requisito di "cultore" di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso di diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "cultore" di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.
4. La situazione di "benemeranza dell'assistenza sociale" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine "benemeranza" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemeranza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta maturata, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.
5. Per "assistenza sociale" si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e spirituale dei consociati, principalmente favorendone l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale in corso e svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.


L.Ci

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013


B.CO.

6. Rientra nelle materie dell'assistenza sociale e dell'antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile.

Art. 2
Limiti di età

1. Per la nomina a giudice onorario minorile è necessario, ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2013.
2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile non può protrarsi, come per la generalità dei giudici onorari, oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2013, il settantaduesimo anno di età.

Art. 3
Conferma nell'incarico

1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili per il triennio 2014 –2016.
2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):
 - a) decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma;
 - b) decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali;
 - c) per i trienni successivi al terzo anche non consecutivo - e sempre dopo il periodo di decantazione di cui al successivo comma 5 -, la conferma è possibile, previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza acquisita dal magistrato onorario ovvero al fine di garantire l'opportuno pluralismo di competenze specialistiche.
3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.
4. Il positivo esercizio dell'incarico per due trienni presso il tribunale per i minorenni ovvero presso la sezione per i minorenni è considerato titolo preferenziale per la nomina rispettivamente a giudice onorario presso la sezione per i minorenni della corte d'appello o giudice onorario presso il tribunale per i minorenni.

L.Ci

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013

B.CO.

5. Se dopo la nomina o la conferma il giudice onorario cessa dall'incarico, può procedersi ad una nuova nomina nei suoi confronti presso il medesimo ufficio solo dopo una pausa di tre anni.

Art. 4

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata tra l'11 marzo e il 10 aprile 2013. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il tribunale per i minorenni e una per la sezione per i minorenni della corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio caduca l'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.
2. La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it <<http://www.csm.it>>) e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, all'ufficio per il quale la domanda è proposta.
3. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 1, del presente bando di concorso.
4. Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegate a pena d'inammissibilità:
 - a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle cause di insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste dall'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili per il triennio 2014-2016 (mod. B);
 - c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta, ad astenersi dall'esercizio della professione forense davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque coinvolgono minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto, a non svolgere consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico (mod. C).
5. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, punto 2, del bando di concorso specificando:
 - i titoli di studio posseduti;
 - le attività svolte;
 - la partecipazione a corsi e seminari;
 - le pubblicazioni effettuate.
6. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,

L.Ci.

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013

B.CO.

a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

7. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l'inammissibilità della domanda.

Art. 5

Procedimento di nomina o di conferma

Obblighi dei presidenti degli uffici e dei consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i presidenti dei tribunali per i minorenni e delle corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., etc...), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.
1. Una volta pervenute le domande, il presidente dell'ufficio interessato convoca per la valutazione delle stesse una commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e da due giudici onorari dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico ovvero tra quelli in scadenza per prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. Delle riunioni della commissione è redatto apposito verbale.
2. Ai fini della predetta valutazione è consentito procedere anche attraverso attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutatane l'opportunità anche mediante colloqui.
3. La Commissione di cui al comma 2, predispone:
 - a) l'elenco dei giudici onorari per i quali si chiede la conferma nell'incarico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della circolare relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 13 maggio 2010 (all. 1);
 - b) l'elenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma (all. 2);
 - c) una graduatoria degli aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze (all. 3).

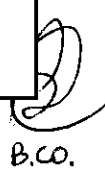
L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresì, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria.

4. Entro il 12 maggio 2013 i presidenti degli uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate con gli elenchi di cui al comma precedente, con i verbali delle riunioni della commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.
5. I consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il 13 giugno 2013.
6. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.



L.Ci

<i>Csm</i>	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3057/2013



B.CO.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti da coloro che hanno presentato domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile sono raccolti e trattati dal tribunale per i minorenni o dalla corte d'appello, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché quello di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
5. Il Consiglio superiore della magistratura e i consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i presidenti dei tribunali per minorenni e i presidenti delle sezioni per i minorenni della corte di appello sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 7

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili per il triennio 2014 – 2016."

■ SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

